

	<p>Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</p> <p>Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio</p> <p>II ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE</p> <p>Via Cap. D. Canducci, 15 - 00048 NETTUNO (RM)</p> <p>Tel. e Fax 06.98.51.781</p> <p>e-mail: RMIC8D1006@istruzione.it PEC: RMIC8D1006@pec.istruzione.it</p> <p>Sito Internet: www.icnettuno2.gov.it</p>	
---	---	---

Circolare n. 2562/NI.5

Nettuno, 30/09/2019

Ai docenti e al personale ATA
All'albo dell'istituto
All'Albo Pretorio – sito web
e p.c. al DSGA

OGGETTO: Attività compatibili con la funzione docente e autorizzazione allo svolgimento della libera professione e al conferimento di incarichi ai dipendenti dell'Istituto da parte di soggetti esterni pubblici e privati

Con la presente si dà informativa sulle disposizioni legislative che regolano la concessione di autorizzazioni a specifici incarichi e per l'esercizio di libere professioni. Le condizioni e i criteri in base ai quali l'attività può essere autorizzata sono:

1. temporaneità e occasionalità dell'incarico: sono autorizzabili le attività non di lavoro subordinato esercitate sporadicamente ed occasionalmente, anche se eseguite periodicamente e retribuite, qualora per l'aspetto quantitativo e per la mancanza di abitudine, non diano luogo a interferenze nell'impiego;
2. non conflitto con gli interessi dell'Amministrazione e con il principio del buon andamento;
3. compatibilità con l'impiego lavorativo derivante dall'incarico con l'attività lavorativa di servizio cui il dipendente è addetto, tale da non pregiudicare il regolare svolgimento;
4. attività svolta al di fuori dell'orario di servizio

1) Attività compatibili che possono essere svolte senza autorizzazione preventiva:

- Attività rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato, cooperative o associazioni di volontariato **senza scopo di lucro** costituzionalmente garantite;
- Attività (anche con compenso) che siano espressione dei diritti di personalità di associazioni manifestazione del pensiero;
- Utilizzazione economiche da parte di inventore di opere di ingegno o autore, ecc.;
- Incarichi a convegni ecc. per i quali sia stato disposto solo rimborso spese o partecipazione gratuita;
- Incarichi conferiti dalla OO.SS. a dipendenti in aspettativa sindacale o distaccati o conferiti a dipendenti in comando aspettativa;
- Attività in qualità di formatore diretta ai dipendenti della Pubblica Amministrazione;
- Partecipazione a società in qualità di socio semplice.

2) Attività compatibili che possono essere svolte previa autorizzazione preventiva da parte del Dirigente Scolastico:

L'autorizzazione viene concessa a condizione che l'attività non sia di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti la funzione docente e sia compatibile con l'orario di insegnamento. **La mancata comunicazione dell'attività ai sensi dell'art.1 comma61 della L.662 del 23-12-1996 (finanziaria 1997) può comportare decadenza dall'impiego**

- Incarichi anche occasionali per i quali sia previsto un compenso (per attività che non rientrano negli obblighi d'ufficio);
- Incarichi conferiti da altre Pubbliche Amministrazioni e/o collaborazioni plurime con altre scuole;
- Partecipazioni attive a società agricole a conduzione familiare e/o a società per azioni in accomandita con responsabilità limitata al capitale versato;
- Cariche in società cooperative o in enti per i quali sia prevista una nomina riservata a ente pubblico anche con compenso
- Attività di amministratore di condominio limitata alla cura dei propri interessi;
- Esercizio delle libere professioni per cui sia prevista l'iscrizione ad uno specifico albo professionale (per esempio Psicologi);
- Incarichi come revisore contabile.

3) Attività assolutamente non compatibili

- Lezioni private a studentesse e studenti frequentanti il proprio istituto (per quelle/i iscritte/i presso altre scuole c'è l'obbligo di comunicazione al Dirigente);
- Cariche in società costituite a fini di lucro;
- Cariche presso banche, insegnante o istruttore di scuola guida, titolari di agenzie di viaggi, titolari o gestori di laboratori di analisi cliniche, odontotecnico e comunque tutte le attività che oltrepassino il limite dell'occasionalità e che si configurino come prevalenti;
- Altri rapporti di lavoro in qualità di dipendente pubblico.

4) Attività compatibili per part-time pari o inferiore al 50%:

Sono compatibili a condizione che il lavoratore **non superi il 50%** dell'orario ordinario previa autorizzazione del Dirigente Scolastico e sempre a condizione che non siano di ostacolo alla normale attività di docente circolare MIUR 1584 del 29/7/05 e OM 446/97 Legge 662/96

- Esercizio delle attività commerciali, industriali, e professionali (ingegnere, architetto, notaio, ecc) non ammesse in caso di regime a tempo pieno;
- Impiego alle dipendenze di privati;
- Tutte le attività compatibili previste per i lavoratori a tempo pieno.



Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Ida Balzano

Ida Balzano